



# CAMERA DEGLI AVVOCATI DI PORTOGRUARO

[www.avvocatiportogruaro.org](http://www.avvocatiportogruaro.org)  
[avvocatiportogruaro@gmail.com](mailto:avvocatiportogruaro@gmail.com)

Palazzo di Giustizia di Portogruaro - 30026 PORTOGRUARO (VE), Via del Seminario

Spettabile  
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI VENEZIA**

Spettabile  
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI PORDENONE**

Portogruaro, 19 agosto 2013.

**Oggetto: effetti della revisione della geografia giudiziaria.**

Facendo seguito anche alle conversazioni direttamente intercorse, ci permettiamo di porre alla Vs. attenzione l'opinione maturata dalla scrivente Associazione in merito all'oggetto.

L'art. 7 della nuova legge professionale, testualmente, recita: "L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente".

All'evidenza, la *ratio* della norma è quella di collegare l'iscrizione dell'avvocato, con quanto ne consegue a livello amministrativo (e quindi anche, in particolare, disciplinare), al luogo in cui questi effettivamente svolge l'attività professionale, impedendo soluzioni diverse e di comodo (potendo temersi comportamenti paragonabili al *forum shopping*, magari ispirati da intenti non commendevoli).

Peraltro, tale ottima intenzione è inficiata da una formulazione che si presta a svariate interpretazioni, suscettibili di ingenerare contrasti insormontabili, poiché la specificazione che "di regola" occorra rifarsi al criterio del "modo prevalente" di esercizio della professione non viene ancorata ad alcun preciso parametro concreto (non è affatto chiaro, ad esempio, come dovrebbe intendersi la suddetta prevalenza di attività, ossia nel senso quantitativo delle pratiche, o di importanza degli affari, ed altresì a cosa la stessa dovrebbe riferirsi, ossia con riguardo alla trattazione in studio, o alla attività giudiziaria; e, per vero, potrebbe addirittura mettersi in dubbio, a monte, se il principio in questione è affermato in riferimento all'individuazione dell'albo in cui effettuare l'iscrizione, ovvero del luogo in cui fissare il domicilio).

Di talché, nello specifico degli avvocati con studio nel territorio dell'ex mandamento di Portogruaro, — che, a decorrere dal 13 settembre 2013, e salvo ripensamenti dell'ultimo minuto da parte del Governo o del Parlamento, passerà dalla competenza del Tribunale di Venezia, e quindi dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, a quella del Tribunale di Pordenone, e quindi dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone — si pone un dilemma di non poco momento.



# CAMERA DEGLI AVVOCATI DI PORTOGRUARO

[www.avvocatiportogruaro.org](http://www.avvocatiportogruaro.org)  
[avvocatiportogruaro@gmail.com](mailto:avvocatiportogruaro@gmail.com)

Palazzo di Giustizia di Portogruaro - 30026 PORTOGRUARO (VE), Via del Seminario

Poiché, infatti, rimanendo le cause attualmente pendenti avanti la Sezione Distaccata di Portogruaro presso il Tribunale Ordinario di Venezia, e solo le cause incardinate dopo il “passaggio” competendo invece al Tribunale Ordinario di Pordenone, è sommamente probabile che almeno per un primo periodo gli avvocati portogruaresi continueranno a svolgere la loro attività comunque prevalentemente, per come si voglia intendere il concetto, avanti il Tribunale Ordinario di Venezia.

*Quid, allora?*

La soluzione da privilegiare, a opinione della scrivente Associazione, dovrebbe essere, nel dubbio — e dunque, come ovvio, salvo diverse indicazioni che dovessero eventualmente pervenire dal Consiglio Nazionale Forense, dal Ministero della Giustizia o da altre competenti Istituzioni — quella che, ferma e salvaguardata l'esigenza fondamentale dell'iscrizione in albo comunque prossimo al luogo del domicilio professionale e dell'esercizio della professione, e tale da garantire, in ogni caso, il potere di controllo da parte della istituzione ordinistica sul professionista (esigenza che, per gli avvocati con studio nel territorio dell'ex mandamento di Portogruaro, appare soddisfatta più che ampiamente tanto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, quanto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone), comporta tuttavia, in concreto, i minori aggravii e disagii, sia dal lato del singolo avvocato, sia dal lato degli Ordini coinvolti.

Così ragionando, appare allora ragionevole ritenere che — una volta avvenuto il passaggio di esso dalla competenza del Tribunale di Venezia a quella del Tribunale di Pordenone (che accada, secondo previsione normativa, il 13 settembre 2013, ovvero nella diversa data che dovesse *in extremis* esser rideterminata) — gli avvocati con studio nel territorio dell'ex mandamento di Portogruaro non siano obbligati ad immediatamente richiedere la cancellazione dell'iscrizione dall'albo dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ed a contemporaneamente richiedere una nuova iscrizione all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone (evenienza che comporterebbe, oltretutto, un notevole carico di oneri burocratici per entrambi gli Ordini interessati); il che, in buona sostanza, comporta consentire che i predetti avvocati restino iscritti all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Venezia sino alla naturale scadenza (31 dicembre) del periodo in corso, per poi richiedere, dunque all'inizio dell'anno successivo, l'iscrizione all'albo dell'Ordine nel cui territorio di competenza svolgono in prevalenza l'attività (sia che si tratti di rinnovare, mantenendola, l'iscrizione a Venezia, sia che si tratti di chiedere la nuova iscrizione a Pordenone; ciò, ovviamente, lasciando a ciascuno ogni inerente responsabilità, anche disciplinare).

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo i saluti più cordiali.

per Camera degli Avvocati di Portogruaro  
il Presidente  
Avv. Alvisè Cecchinato